



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. II

Prot. n. AOODGPER. **5688**

Roma, 7 giugno 2013

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti scolastici - Conferimento e mutamento d'incarico - A.S. 2013/2014.

1) Disposizioni generali sul conferimento e mutamento di incarico.

Si forniscono di seguito le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2013/2014.

In particolare si richiama la validità delle seguenti disposizioni:

- Articoli 19 e 25 - D.L.vo n. 165/2001;
- Articolo 11 del C.C.N.L. - Area V del 11.4.2006;
- Articolo 9 del C.C.N.L. - Area V del 15.7.2010.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, nel seguente ordine:

- a) conferma degli incarichi ricoperti;
- b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;
- c) conferimento di nuovo incarico
- d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
- e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
- f) mobilità interregionale.

I mutamenti di incarico sono sottoposti alla disciplina dell'art. 9 del C.C.N.L.- Area V del 15 luglio 2010.



In ogni fase, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate.

2) DIMENSIONAMENTO

Nelle ipotesi di assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale, legate al dimensionamento della rete scolastica, i criteri di cui tener conto per l'attribuzione dell'incarico e per l'individuazione del dirigente sovrannumerario sono in ordine di priorità:

- a) accordo tra i dirigenti definito con l'Ufficio scolastico regionale;
- b) anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
- c) esperienza dirigenziale complessivamente maturata;
- d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

3) POSIZIONI DI STATO

Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e a parità cronologica al dirigente che effettivamente svolge la funzione (art. 13 C.C.N.L. 11.4.2006).

4) SOTTODIMENSIONAMENTO

Nelle eccezionali ipotesi di esubero regionale si richiamano le disposizioni ed i criteri contenuti nella nota di quest'Ufficio prot. n. AOODGPER.4488 del 13 giugno 2012.

Per ciò che concerne le sedi sottodimensionate si ritiene opportuno assegnare ai dirigenti scolastici non più di due sedi sottodimensionate, qualora non sia possibile affidare un incarico su sede normodimensionata.

Qualora, invece, sia possibile affidare incarico su sede normodimensionata si ritiene opportuno non affidare in reggenza, oltre alla sede normodimensionata, più di una sede sottodimensionata.

Nella eventualità che la sede sottodimensionata sia ritornata normodimensionata nell'organico di diritto 2013/14 si ritiene prioritario assegnare l'incarico al dirigente scolastico che lo ricopriva prima che la sede divenisse sottodimensionata.

5) MOBILITA' INTERREGIONALE

Per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. - Area V - Dirigenza scolastica del 15.7.2010.

In particolare si richiama l'art. 9, comma 4 "su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti".



6) TERMINI E ADEMPIMENTI FINALI

Si precisa che per l'a.s. 2013/2014 la domanda per la richiesta di mutamento di incarico deve essere presentata entro il 22 giugno 2013 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale. In esse deve essere formalmente richiesto l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato e che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall'estero.

Entro il 2 luglio 2013 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande, corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione.

Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15 luglio 2013, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni predette entro il 15 luglio 2013.

Si invitano, infine, le SS.LL. ad evitare situazioni di eccessivo disagio territoriale che rendano estremamente difficoltoso per i dirigenti scolastici l'espletamento dell'attività su più sedi e a prevenire ipotesi di ingenti sperequazioni retributive contrattuali.

Si ritiene, inoltre, necessario rispettare alcuni principi generali in tutte le fasi sopra elencate:

- Tenere in debita considerazione , oltre ai criteri contrattuali, la corretta applicazione della Legge n. 104/1992
- Garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali e l'informativa preventiva ai sensi dell'art.5 CCNL del 2006 come integrato dall'art.3 del CCNL del 2010
- La non applicazione della mobilità interregionale ai dirigenti scolastici neoassunti all'esito della procedura concorsuale di cui al DDG 13.07.2011, i quali sono tenuti a permanere nella regione di attuale servizio per un periodo non inferiore a 6 anni ai sensi dell'art.16 comma 2 del DDG 13.07.2011

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta